

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/12/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37602-resoconto-del-convegno-nazionale-su-separazioni-conflittuali-e-abusi-socio-giudiziari-quali-tutele-per-i-minori>

Autore: Zaffina Antonio

Resoconto del Convegno Nazionale su Separazioni conflittuali e “abusi socio-giudiziari”. Quali tutele per i Minori?

**Resoconto del Convegno Nazionale su Separazioni conflittuali e “abusi socio-giudiziari”.
Quali tutele per i Minori?**

Roma, Camera dei Deputati, 20 novembre 2015.

con F. Giorgino, M. Masi, F. Filocamo, D. Ceré, F. Morcavallo, G. Cassano, M. Mazzola, A. Mazzeo, I. Grimaldi, F. Grimaldi.

Roma 26 novembre 2015

di Antonio Zaffina

Si è svolto venerdì 20 novembre, presso la Camera dei Deputati, in occasione della Giornata Internazionale dell'Infanzia, un importante convegno nazionale, organizzato dal **Consiglio Nazionale Forense** in collaborazione con il **Ministero della Giustizia** e con la **Cassa Forense**, dedicato al tema della **Tutela dei Minori** nelle separazioni conflittuali.



(Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, Roma 20.11.15 – foto platea)

L'evento, organizzato grazie alla collaborazione dell'**Avv. Donatella Ceré**, componente della commissione famiglia del CNF e dell'**Avv. Ida Grimaldi**, delegata di Cassa Forense e professionista fra le maggiori esperte nazionali delle problematiche relative al diritto di famiglia e alla tutela dei minori, si è caratterizzato per aver finalmente messo al centro dell'attenzione e del dibattito il minore. I lavori sono stati coordinati dal giornalista Francesco Giorgino. Protagonisti dell'evento sono stati relatori di rilievo: **Avv. Maria Masi**, Consigliere Nazionale Forense e Coordinatrice della Commissione Famiglia del CNF, **Dott. Fulvio Filocamo**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, **Avv. Donatella Ceré**, Consigliere Nazionale Forense e Componente della Commissione Famiglia del CNF, **Avv. Francesco Morcavallo**, già Magistrato e Giudice Minorile, molto attivo per la Tutela dei diritti dei Minori anche presso la Corte di Strasburgo, **Avv. Prof Giuseppe Cassano**, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics, studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia e della responsabilità civile, **Avv. Marcello Adriano Mazzola**, Responsabile ufficio legale di Adiantum, autore di numerose pubblicazioni su riviste giuridiche e vari libri di diritto, **Dott. Andrea Mazzeo**, psichiatra, ricercatore sui diritti dei Minori, già Dirigente medico del CSM di Lecce, **Avv. Ida Grimaldi**, autrice di diverse pubblicazioni su riviste giuridiche nonché coautrice di vari volumi in materia di diritto di famiglia e minorile pubblicati da principali Editori Giuridici. Le varie relazioni sono state intervallate da alcune letture mirate a cura di **Franca Grimaldi**, speaker-attrice-consulente vocale.

Nella sua introduzione **Giorgino** ha spiegato che il tema oggetto del convegno, oltre a dover essere collocato in una prospettiva multidisciplinare, si presenta per la sua oggettiva capacità ad interloquire sia con la sfera emozionale che con quella cognitiva.

L'attrice Franca Grimaldi ha interpretato il grido di dolore di una bambina vittima di violenza assistita, leggendo le parole scritte da quest'ultima in una lettera molto toccante.



(da sinistra: Francesco MORCAVALLO, Maria MASI, Francesco GIORGINO, Donatella CERE', Fulvio FILOCAMO)

Dopo questa doppia introduzione, la parola è passata all'**Avv. Maria Masi**, la quale, dopo aver portato i saluti del Presidente del CNF, **Andrea Mascherin** ha illustrato gli effetti diretti e indiretti che i minori subiscono quando assistono alla violenza, soprattutto a quella domestica e specifica attenzione è stata rivolta agli effetti suscettibili di rilievo giuridico. In particolare, l'Avv. Masi ha sottolineato l'importanza della condivisione delle azioni positive finalizzate a contenere sensibilmente gli effetti della violenza domestica assistita dai minori. Effetti che in alcuni casi sono diretti, quali i disturbi nella personalità, i disturbi comportamentali, gli stati depressivi infantili (e anche questi sono suscettibili di rilievo giuridico, perché incidono sul diritto alla salute e alla identità del minore), mentre in altri casi sono indiretti: ad esempio quando modificano o alterano la personalità ancora non definita, al punto da creare disagio. Questo disagio spesso si esteriorizza in altrettante idee di violenza, di cui questa volta il minore si rende autore: ~~ad esempio~~, come il bullismo, le dipendenze, l'autolesionismo. La relatrice ha quindi sottolineato l'importanza della costruzione di progetti di formazione specifica e comune, sia con la magistratura che con i diversi operatori. Sarebbe importante e auspicabile la presenza di forze dell'ordine, operatori sociali e personale medico di presidio al pronto soccorso, così come è anche importante una formazione mirata nelle scuole per l'educazione al rispetto. L'avv. Masi, prendendo in prestito una citazione di Pitagora, ha sottolineato che educare i bambini eviterà di punire gli uomini. Infine, a conclusione del suo intervento, la relatrice ha ricordato che ridurre i tempi della giustizia, unificare ove possibile i riti, ovvero spingere per il Tribunale della famiglia, o almeno per le sezioni specializzate, significa senz'altro dar vita ad un'importante azione positiva.

A seguire l'intervento del **Dr. Filocamo**, che con grande sensibilità e con grande senso realistico, nel mettere al centro del suo intervento il minore, ha spiegato la funzione del Pubblico Ministero quale organo preposto alla tutela del fanciullo in tutti quei casi di disagio familiare o di emergenza (ad esempio minori stranieri non accompagnati). In particolare, il ruolo del Pubblico Ministero è

soprattutto un ruolo di coordinamento, quale portatore di interessi sociali e di interessi giuridici del minore, per garantire la corretta procedura giudiziaria. Nel fungere da “filtro” tra i Servizi socio-assistenziali ed il Tribunale per i Minorenni, il PM è inoltre colui che acquisisce le informazioni relative al minore, le valuta dal punto di vista giuridico e, se del caso, interessa il Tribunale, qualora ritenga opportuna l’apertura di un procedimento di ablazione o di affievolimento della responsabilità genitoriale o di dichiarazione dello stato di adottabilità a seguito di accertamento dello stato di abbandono del minore. Dopo aver ricordato l’obbligo di ascolto del minore, il Dott. Filocamo si è soffermato in particolare sul ruolo del Pubblico Ministero nei casi disciplinati dall’art. 403 del codice civile, norma che dispone che la pubblica autorità collochi in luogo sicuro il minore “moralmente o materialmente abbandonato” o allevato in luoghi o da persone inadeguate, “sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Data l’importanza degli interessi tutelati, il Dr. Filocamo ha segnalato l’imprescindibilità di una formazione periodica ai servizi sociali e al personale delle “case famiglia”, dove vengono temporaneamente collocati in minori in caso di allontanamento dalla loro famiglia o dichiarati in stato di abbandono. Ma il messaggio finale che l’illustre relatore ha voluto trasmettere è che il Tribunale non è l’organo deputato a risolvere i problemi dei minori, perché il Tribunale non è un “ospedale” e non può curare il disagio minorile.

Successivamente è intervenuta l’**Avv. Donatella Ceré**, la quale ha illustrato il tema della “Deontologia dell’avvocato familiarista nella tutela del minore”. Nella sua attenta analisi, l’Avv. Ceré ha ribadito la complessità del ruolo dell’avvocato familiarista nei conflitti coniugali. Un avvocato che si trova ad affrontare un’esperienza che coinvolge mente e cuore, con l’obbligo, però, di rispettare le norme deontologiche della professione. In particolare, l’avvocato familiarista si trova a dover fare riferimento al nuovo codice deontologico forense, il cui art. 56 assume, in materia, particolare rilievo, poiché incide fortemente sull’ambito della famiglia e della figura del minore, prevedendo che l’avvocato non possa incontrare e ascoltare il minore senza il consenso di entrambi i genitori. E’ una questione molto delicata, così come sottolineato nel suo intervento, poiché vi è da una parte l’esigenza di mantenere in posizione paritaria le due figure genitoriali, dall’altra l’esigenza della tutela dell’evoluzione del minore. Così si è analizzato come il Consiglio Nazionale Forense abbia l’arduo compito di garantire il rispetto della deontologia, che diventa ancora più difficile quando si incontra con il dovere di protezione del minore e della famiglia.

L’**Avv. Francesco Morcavallo**, già Magistrato e Giudice minorile, ha dato il suo prezioso contributo al convegno, grazie al suo intervento intitolato “*Il processo senza il fatto e l’annientamento della persona*”. E’ stato interessante ascoltare la sua analisi, laddove spiegava come, nei procedimenti di diritto di famiglia, troppo spesso ci si trovi ad affrontare processi eseguiti solamente sulla persona, senza concentrarsi sulla realtà dei fatti. Morcavallo ha illustrato la carenza di molte relazioni dei servizi sociali, le quali contengono test, analisi, esami svolti sulla persona del genitore, senza rivolgere minimamente l’attenzione su ciò che concretamente è avvenuto, con la prospettiva di trovarsi così di fronte ad un processo “senza il fatto”. Vi è, infatti, l’esigenza che la giustizia processuale sia il più possibile corrispondente alla realtà sostanziale. A detta dell’avv. Morcavallo sembra, finalmente, che anche il legislatore, così come l’avvocatura, la magistratura e la giurisprudenza, abbia imboccato la strada giusta da seguire in direzione della centralità del fatto; e ciò non tanto nell’introdurre la previsione di ascolto del minore – che addirittura può considerarsi una diminutio nella tutela dello stesso (poiché ha istituzionalizzato il malvezzo di ascoltare il minore fuori dal contraddittorio, da considerarsi fatto gravissimo) – quanto piuttosto nell’affrontare una tormentata vicenda, già spiegata dal Dott. Filocamo, che è quella relativa all’art. 403 del codice civile, sull’intervento della pubblica autorità a favore dei minori, in modo che si possa concretamente provvedere alla sua protezione.

Si è passati così alla seconda parte del convegno, introdotta da un’altra lettura di Franca Grimaldi, “Il bambino in fondo al pozzo”, scritto dalla psicologa Maria Rita Parsi.



(da sinistra: Andrea MAZZEO, Ida GRIMALDI, Francesco GIORGINO, Giuseppe CASSANO, Marcello A. MAZZOLA)

Giorgino ha quindi introdotto l'intervento del **Prof. Giuseppe Cassano**, riconosciuto fra i più importanti esperti in tema di responsabilità civile, il quale ha indagato la vera natura dell'art 709 ter c.p.c., affermando, con riferimento ai punti 1 e 4 dello stesso articolo, che può parlarsi di finalità dissuasiva perseguita dal legislatore, ossia di obiettivo deterrente nei riguardi di uno o di ambedue i genitori (nonostante il tenore della disposizione, non può escludersi che le manchevolezze possano riguardare entrambi) dall'adottare condotte "ostruzionistiche", che secondo *l'id quod plerumque accidit* non hanno altro esito che quello di disturbare l'interazione del minore con le figure parentali. Nella sua interessante esposizione, il prof. Cassano ha spiegato come, sostanzialmente, detto articolo valorizzerebbe la teoria dell'illecito endofamiliare e consentirebbe il risarcimento di un vero e proprio danno esistenziale.

Più precisamente, per la configurazione dello stesso, in tale fattispecie il fatto doloso o colposo sarebbe costituito dalla violazione delle modalità dell'affidamento, mentre l'ingiustizia del danno si ravviserebbe da un lato, per il minore, nel non essere mantenuto, istruito, educato, ossia trattato come figlio (secondo disposizioni peraltro non astratte, bensì indicate nella statuizione giudiziale); d'altro lato, per il genitore, nel mancato rispetto delle concordate scadenze e modalità dell'affido, con annessa alterazione dei ritmi sul piano colloquiale, relazionale e di vita ad ampio raggio e quindi sia in riferimento alle difficoltà d'incontro col figlio e agli ostacoli che il partner frapponesse all'esercizio del proprio diritto parentale, sia di tipo organizzativo, nel sopraggiungere di improvvisi impedimenti, interposti dall'altro genitore, all'impiego delle proprie giornate a seguito ad esempio della scelta del predetto genitore di non tenere presso di sé il minore. Secondo Cassano, quello che è certo è che le ipotesi previste di risarcimento dei danni a carico del genitore inadempiente sono due: a favore del minore la prima e a favore dell'altro genitore la seconda, corrispondenti alla distinzione tra condotte che arrechino pregiudizio al minore e condotte che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.



(da sinistra: Francesco GIORGINO, Giuseppe CASSANO)

A seguire l'intervento dell'**Avv. Marcello Adriano Mazzola** che ha introdotto il suo intervento con il seguente quesito: quante condanne dovrà ancora subire l'Italia perché il sordo legislatore e la magistratura monogenitoriale (quella che ha inventato il "genitore collocatario", il padre "a week end alternati e non alternati quanto al mantenimento, la casa affidata sempre alla madre, così di fatto abrogando l'affido condiviso) comprendano appieno che in questo Paese oramai la luce filtra senza sosta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Un Paese di dubbia civiltà il nostro, in cui i diritti fondamentali, tra cui il diritto alla genitorialità (coperto costituzionalmente dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.) vengono calpestati sistematicamente. Come dimostra ancora l'ennesima recentissima condanna, il 17 novembre 2015, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU ,nell'affaire Bondavalli c. Italie (Requête no 35532/12), i cui giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell'art. 8 della Convenzione che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nella specie i Giudici di Strasburgo, ha precisato l'Avv. Mazzola, hanno pure dato indicazioni precise per la tutela effettiva della relazione padre-figlio, in un caso in cui al padre non collocatario è stato sistematicamente negato il c.d. diritto di visita (di fatto demolendo il tandem rapporto genitoriale/bigenitoriale) a causa delle relazioni negative redatte dai servizi sociali, putacaso legati da un rapporto di colleganza con la madre (psichiatra) del bambino. E nell'indifferenza assoluta delle autorità giudiziarie coinvolte. Una tra le tante vicende (ex multis CEDU, *Piazzi c. Italia*, ricorso n. 36168/09, 2 novembre 2010) che realizza una fattispecie di alienazione genitoriale, in cui appunto un genitore viene di fatto alienato dalla vita del figlio.

I diritti fondamentali pure nel diritto di famiglia meritano piena tutela, diversamente creandosi una ingiustificata e grave zona franca. L'ingresso definitivo della responsabilità civile nel diritto di famiglia, ancorché osteggiato e criticato, ha precisato il relatore, deve essere governato con serietà, adoperando appieno gli strumenti che il legislatore ha posto a disposizione degli operatori del diritto, tra cui certamente eccelle l'art. 709 ter c.p.c. che ha finalità preventive, sanzionatorie e risarcitorie, consentendo ai giudici di intervenire risolutivamente. Diversamente non solo si abdicerebbe ai propri doveri, ma ancor più si rischia di alimentare la conflittualità tra genitori/coniugi/conviventi.

Al pari, ha sottolineato il relatore, lo strumento di negoziazione assistita, si pone come uno strumento fondamentale per giungere ad una rivoluzione culturale, finalizzata a collaborare e regolamentare situazioni complesse, con la dovuta celerità.

La responsabilità dei magistrati, degli avvocati, dei consulenti e degli assistenti sociali è enorme e dunque pretende parimenti altissima professionalità, esperienza ed etica. Diversamente ponendosi come strumento per alimentare la conflittualità.

La parola è passata quindi al **Dr. Andrea Mazzeo** al quale Giorgino ha chiesto di spiegare, nella qualità anche di medico psichiatra, se la “pas”, ovvero sindrome di alienazione genitoriale, che ha diviso la comunità scientifica, l’opinione pubblica e anche la Cassazione (da ultimo la Cassazione civile, con sentenza 20 marzo 2013 n. 7041, contrariamente Cassazione 8 marzo 2013, n. 5847, ne ha negato l’esistenza) ha o meno un fondamento.

L’intervento del Dott. Mazzeo, con un’analisi lucida e concreta, accompagnata da alcune slides (la relazione completa del Dr. Mazzeo è disponibile al link:<http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20151120.pdf>)

molto utili per l’interlocutore anche meno esperto, ha chiarito che “alienazione parentale” è l’espressione con la quale si indica attualmente la vecchia sindrome di alienazione genitoriale (PAS), e ciò da quando il Ministro della Salute, nel 2012, ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico.

Con queste espressioni si fa riferimento alla presunta manipolazione psicologica, una sorta di plagio, che il bambino subirebbe, al momento della separazione coniugale, da un genitore contro l’altro con conseguente rifiuto di frequentare quest’ultimo. Ma, come ci ricorda il prof. Paul Fink, psichiatra, già Presidente dell’Associazione psichiatrica americana, i motivi di un eventuale rifiuto verso un genitore sono dovuti al comportamento di questo genitore verso il bambino.

Sì, perché con questi concetti, privi di logica oltre che di validità scientifica, si mira in realtà a occultare il comportamento del genitore rifiutato, che può andare da semplice trascuratezza e disinteresse verso i figli a violenza in famiglia o addirittura abusi sessuali incestuosi.

Un documento del Dipartimento di Giustizia del Canada invita gli operatori giuridici, nei casi di violenza in famiglia, a tutelare la sicurezza del bambino più che preoccuparsi dell’eventuale ‘alienazione’; con un recente Decreto, anche la Corte di Appello di Lecce, ha prescritto al CTU di basare la valutazione della capacità genitoriale su riscontri concreti e oggettivi.

La tutela del minore nella separazione richiede maggiore aderenza alla realtà oggettiva e ai fatti concreti, più che illazioni prive di validità, come ha magistralmente esposto anche l’Avv. Francesco Morcavallo.

Giorgino ha introdotto infine la relazione dell’Avv. Ida Grimaldi, alla quale, proprio per la sua esperienza e sensibilità in materia, ha chiesto di tirare le fila della giornata, rivolgendole l’invito a parlare con il cuore e attraverso gli occhi del bambino.

L’Avv. Ida Grimaldi ha introdotto la propria relazione “Ragioni dei minori e decisioni irragionevoli: la difficile tutela del bambino conteso” con alcune immagini tratte dal film “IL BAMBINO CATTIVO del regista Pupi AVATI.

Il film dà voce a ciò che può vivere un bambino, vittima di un conflitto tra il padre e la madre, dove i genitori si dimenticano del loro ruolo nel nucleo familiare, lasciando che il figlio venga collocato in una comunità etero-familiare. Le scene di questo film sono state affiancate, a cura dell’Avv. Grimaldi, da alcune immagini tratte dalla trasmissione “Chi l’ha visto”, ove un bambino viene prelevato fuori dalla scuola elementare, con la forza, per eseguire un provvedimento giudiziario (che aveva diagnosticato al bambino la “pas” ad opera della madre), per essere collocato in una comunità protetta prima di “consegnarlo” al padre. A commento di tali immagini, l’avv. Grimaldi si è interrogata su come si possa arrivare a tale livello di tensione e conflittualità, dove l’irragionevolezza non è solo dei genitori, ma anche dell’intero sistema sociale e giudiziario che vi ruota intorno. La risposta risiede nel fatto che la nostra cultura si caratterizza ancora per un forte “**adultocentrismo**”, nonostante la centralità del minore venga affermata dalla normativa internazionale (convenzione di New York) e nazionale (nuovo articolo 315 bis c.c). Nelle procedure di separazione conflittuale, dove il bambino rimane spesso sullo sfondo, quasi ad essere invisibile, emergono due tipi di prospettive: **quella di chi cerca di ostacolare** l’esercizio della genitorialità dell’altro genitore e **quella di chi cerca di ricorrere alla “pas” come strumento** per sovvertire gli attaccamenti, ovvero i legami del minore all’altro genitore. Uno degli aspetti più controversi della pas è la “terapia” : la collocazione del minore in una comunità affinché i figli contesi vengano “depurati” dalle manipolazioni subite. Sicuramente vi sono casi in cui esiste un problema

relazionale, che deve far cogliere pienamente il diritto negato alla bi-genitorialità del minore e sicuramente in detti casi vi è un evidente vuoto nel sistema giudiziario, che ha portato l'Italia ad essere condannata più volte dalla Corte di Strasburgo, come ha ricordato il collega Mazzeo. Certo è che questo vuoto, ha sottolineato l'avv. Grimaldi, non può essere colmato tramite teorie e terapie "coatte" suggerite da alcuni psicologi. In tali situazioni è proprio la Corte di Strasburgo che ha precisato che *"è necessaria grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata e l'art.8 della convenzione non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute o lo sviluppo del minore"* (sentenza del 29.1.13 - caso Lombardo). E quindi, in linea con gli interventi dell'Avv. Morcavallo e del Dott. Mazzeo, l'Avv. Grimaldi ha ribadito l'importanza di servirsi di elementi concreti e oggettivi, prima di arrivare all'aberrante decisione di collocare un bambino, che rifiuta un genitore, in comunità etero-familiare. Detti provvedimenti non possono basarsi esclusivamente su diagnosi di consulenti che, talvolta, risultano aver sposato "a priori" la teoria dell'alienazione parentale in caso di rifiuto del bambino, dando così sostanza, tramite l'elaborazione di una "profezia" che si auto-avvera, ad una teoria attraverso elementi non scientificamente dimostrati. Invero, esistono reali difficoltà di contatto nelle fasi acute delle separazioni non necessariamente patologiche: per molti motivi, molti dei quali anche fisiologici, un bambino può non voler vedere, ad esempio, il padre. Infatti, ci sono padri che, prima, si sono dedicati ad altro e non hanno mai stabilito, loro stessi, una relazione significativa con i propri figli. Se dunque è vero che la madre talvolta abusa di una posizione privilegiata e ostacola i rapporti tra i figli e il padre, è altrettanto vero che la bi-genitorialità, intesa come diritto del figlio ad avere la presenza di entrambi i genitori nella normalità della sua vita, prima e dopo la separazione, non appartiene ancora del tutto alla nostra cultura. Non si può di conseguenza diventare, solo per via giudiziaria, genitori che sanno collaborare nell'interesse dei figli, perché *"la famiglia è un' isola che il mare del diritto può solo lambire ma non penetrare"* (JEMOLO).



(da sinistra: Andrea MAZZEO, Ida GRIMALDI, Francesco GIORGINO)

I lavori sono stati conclusi dalla lettura di un brano del pedagogista polacco Janusz Korczak da parte di Franca Grimaldi.



Franca GRIMALDI

Lettura finale

*“dici: è faticoso frequentare i bambini.
hai ragione.
aggiungi:
perché bisogna mettersi al loro livello,
abbassarsi, scendere, piegarsi, farsi piccoli.
ti sbagli.
non è questo l’aspetto più faticoso.
e’ piuttosto il fatto di essere costretti
ad elevarsi fino all’altezza dei loro sentimenti.
di stiracchiarsi, allungarsi sulle punte dei piedi
per non ferirli.*

Articolo scritto da ANTONIO ZAFFINA

Studio Legale Internazionale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, Roma.